

13 Soggetti Proponenti

Possono presentare la domanda di finanziamento e realizzare i Piani formativi, a pena di esclusione dalla procedura, esclusivamente i seguenti soggetti:

- a) le imprese beneficiarie dell'attività di formazione oggetto del Piano per i propri dipendenti, aderenti a Fondimpresa alla data di presentazione della domanda di finanziamento e già registrate sull'«Area Associati» del sito web www.fondimpresa.it;
- b) gli enti già iscritti, alla data di presentazione della domanda di finanziamento, nell'Elenco dei Soggetti Proponenti qualificati da Fondimpresa per la **categoria I dell'art. 5.2** del "Regolamento istitutivo del sistema di qualificazione dei Soggetti Proponenti" - *Formazione rivolta a lavoratori appartenenti ad imprese di tutti i settori, compresi i soggetti posti in mobilità, con esclusione della formazione sulle tematiche dell'ambiente e della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e sulla tematica dell'innovazione tecnologica di prodotto e di processo - nel limite della classe di importo e dell'ambito territoriale di iscrizione*. Sono esclusi gli operatori oggetto di sospensione o revoca della qualificazione prima dell'approvazione della domanda di finanziamento. In caso di sospensione o revoca dopo l'approvazione, il finanziamento è revocato, con riconoscimento dei soli costi ammissibili sostenuti fino a tale data.

Ciascun Soggetto di cui alla lettera a) o alla lettera b) può presentare domanda di finanziamento singolarmente o in Associazione Temporanea già costituita, o Consorzio già costituito ai sensi degli artt. 2602 e seguenti del codice civile, nel rispetto dei requisiti dell'Avviso, con particolare riferimento al limite minimo e massimo di finanziamento previsto nella Tabella n. 5 dell'articolo 9 e al numero minimo di aziende e di lavoratori partecipanti specificato nell'articolo 8. Gli enti di cui alla lettera b) non possono presentare Piani nell'Avviso in qualità di imprese proponenti e beneficiarie di cui alla lettera a).

Nel rispetto delle predette condizioni sono altresì ammesse a presentare domanda di finanziamento le reti di imprese costituite ai sensi dell'art. 3 del decreto legge 10 febbraio 2009 n. 5, purché la compagine sia costituita esclusivamente da aziende di cui alla lettera a) del presente articolo e rispetti tutti i requisiti previsti dal presente Avviso per le associazioni temporanee nel modello allegato (v. *Allegato 7*) e purché sia espressamente prevista nel contratto di rete o con separata dichiarazione la responsabilità solidale di tutti gli aderenti nei confronti del Fondo. Non saranno ammesse le domande presentate da reti di imprese che non rispettino i suddetti requisiti.

Il finanziamento complessivo richiesto da ciascun ente di cui alla lettera b) nell'ambito dell'Avviso non può superare la classe di importo per cui è qualificato nella **categoria I** dell'«Elenco dei Soggetti Proponenti». Nel caso di presentazione del Piano in raggruppamento temporaneo tra più enti di cui alla lettera b), sarà possibile sommare le qualificazioni possedute da ciascun operatore. Tale condizione si applica anche ai consorzi, nel solo caso in cui partecipino all'Avviso insieme con consorziati autonomamente qualificati nella **categoria I**.

Il Soggetto Proponente deve svolgere direttamente le attività del Piano, *fatte salve eventuali deleghe o affidamenti a partner qualificati preventivamente autorizzati da Fondimpresa*, alle condizioni e con le modalità previste nelle "Linee Guida alla gestione e rendicontazione del Piano formativo", *Allegato n. 9* dell'Avviso.

In ogni caso, eventuali deleghe a terzi per prestazioni specialistiche non possono superare il 15% del finanziamento totale del Piano e non possono riguardare le attività di erogazione della formazione (voce A dei costi ammissibili).

La somma di deleghe e affidamenti a partner non può superare il 40% del finanziamento totale del Piano.

Le predette soglie operano sia a preventivo sia a consuntivo, sul finanziamento ammissibile.

Il limite del 15% del finanziamento per le deleghe si applica anche nel caso in cui il Piano sia presentato esclusivamente da una o più imprese proponenti e beneficiarie, ciascuna delle quali gestisce la formazione dei propri dipendenti.

In tal caso non è però prevista una soglia massima per l'affidamento di parti delle attività del Piano a soggetti partner.

In ogni caso, eventuali affidamenti a partner per lo svolgimento di attività formative del Piano (voce di spesa A – Erogazione della formazione) devono di norma riguardare operatori iscritti nell'«Elenco dei Soggetti Proponenti» qualificati da Fondimpresa, per la categoria che afferisce alla formazione da erogare, nel limite della classe di importo e dell'ambito territoriale di iscrizione.

Per esigenze specifiche a cui i predetti soggetti non possono dare risposta, adeguatamente rappresentate e motivate, Fondimpresa può autorizzare l'affidamento di attività formative ad altri operatori accreditati o certificati, esclusivamente nella regione o provincia autonoma in cui essi hanno l'accreditamento regionale o sono in possesso di una sede operativa certificata in base alla norma UNI EN ISO 9001:2008, settore EA 37.

In via straordinaria Fondimpresa si riserva inoltre di autorizzare l'affidamento di attività formative a soggetti partner nel seguente caso, preventivamente illustrato e documentato nel Piano formativo presentato: ente o società specializzata che abbia diritti di esclusiva su una soluzione tecnologica o su un processo oggetto della formazione o sia l'unico operatore in possesso delle specifiche competenze necessarie ad erogarla.

Nell'ambito dell'Avviso, in relazione a tutti i piani finanziati, ***l'importo massimo degli affidamenti conferiti a titolo di deleghe, partenariati o altre forniture e servizi a un singolo operatore non qualificato nell'Elenco dei Soggetti Proponenti di Fondimpresa non può essere superiore a 100 mila euro. Tale soglia si applica anche agli incarichi conferiti alla medesima persona fisica in tutti i piani dell'Avviso.***